



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Verbale n. 18/2013
Seduta del 5 dicembre 2013**

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Il giorno 5 dicembre 2013, alle ore 16,30 presso la Sala riunioni di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, si è tenuta la Conferenza Stato-Regioni, già convocata il 28 novembre (con nota CSR prot. n. P-4.23.2.21 del 21/11/2013) e rinviata con nota in data odierna, con nota CSR prot. n. 5139 del 27/11/2013 per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale delle sedute del 7 e del 14 novembre 2013.

- 1) Individuazione da parte della Conferenza Stato – Regioni delle tre Regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE) *Codice sito: 4.10/2013/64 (Servizio III)*
Deliberazione ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- 2) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante modifiche all'Accordo del 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1805) avente ad oggetto "Disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". (SALUTE) *Codice sito: 4.10/2011/70 (Servizio III)*
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 3) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle "Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno". (SALUTE) *Codice sito: 4.10/2013/69 (Servizio III)*
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 4) Intesa sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013 – 2015. (SALUTE) *Codice sito: 4.10/2013/80 (Servizio III)*
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
- 5) Parere sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le Regioni, per l'anno 2013, dei fondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 ("Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

*rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi") e dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 ("Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali") (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/79 (Servizio III)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

- 6) Parere sulla Nota di variazione alla programmazione finanziaria 2013 riguardante la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile. (GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE) Codice sito: 4.8/2013/3 (Servizio II)
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
- 7) Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (POLITICHE EUROPEE – GIUSTIZIA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito: 4.13/2013/25 (Servizio IV)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 8) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inerente il riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito: 4.13/2013/30 (Servizio IV)
Parere ai sensi dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
- 9) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione, tra le Regioni a statuto speciale, dei fondi per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale per l'anno 2013, di cui all'art. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.14/2013/17 (Servizio V)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 10) Intesa sullo schema di regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2013/45 (Servizio VI)
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
- 11) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2014. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2013/46 (Servizio VI)
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- 12) Intesa sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) *Codice sito: 4.18/2013/44 (Servizio VI)*
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- 13) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di bando di ricerca finalizzata per l'anno 2013 per i progetti previsti dall'articolo 12bis del decreto legislativo 30 dicembre 2001, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. (SALUTE) *Codice sito: 4.10/2013/81 (Servizio III)*
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 14) Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica" (Rep. atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010), della designazione in sostituzione di un componente effettivo con competenza sanitaria della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica. (AFFARI REGIONALI ED AUTONOMIE - SALUTE - ECONOMIA E FINANZE) *Codice sito: 4.10/2013/85 (Servizio III)*
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica" (Rep. atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010).





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, **DELRIO***; il Ministro della salute, **LORENZIN**; il Ministro per l'integrazione, **KYENGE**;

per le Regioni e Province autonome:

il Presidente della Regione Umbria, **MARINI**; l'Assessore della Regione Veneto, **CIAMBETTI**; l'Assessore della Regione Toscana, **SIMONCINI**; l'Assessore della Regione Puglia, **GIANNINI**; l'Assessore della Regione Lombardia, **GARAVAGLIA**; l'Assessore della Regione Piemonte, **QUAGLIA**; l'Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, **TORRENTI**; l'Assessore della Regione Emilia-Romagna, **LUSENTI**; l'Assessore della Regione Sardegna, **DE FRANCISCI**.

Svolge le funzioni di Segretario, **MARINO**, Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il Ministro DELRIO pone all'esame il punto n.1) dell'o.d.g. che reca: **"Individuazione da parte della Conferenza Stato – Regioni delle tre Regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"**.

Il Presidente MARINI annuncia che a seguito dell'individuazione delle cinque Regioni eligibili da parte del Ministro della sanità, la Conferenza delle Regioni ha indicato l'Umbria, l'Emilia-Romagna e il Veneto le tre Regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Aggiunge che la Conferenza delle Regioni intende proporre, a breve, modalità e criteri per una migliore definizione della base di riferimento per i costi standard, da far valere a partire dal 2014. Chiede inoltre che, in sede di riparto del fondo per il 2013, il criterio dei costi standard sia applicato solo all'ultima parte dell'anno, e consegna al ministro Lorenzin una nota in tal senso.

Il Ministro LORENZIN esprime grande soddisfazione per la decisione che viene presa oggi, e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a tale risultato. E' l'avvio di una riforma molto attesa, che consentirà la riorganizzazione e la messa in sicurezza del sistema sanitario e il completamento del lavoro iniziato sul Patto per la salute, oltre che fornire nuovi strumenti per la ripartizione del fondo.

Ritiene che le richieste avanzate dalle Regioni, per quanto riguarda la sua competenza, siano accoglibili e auspica, per il prossimo futuro, che il lavoro congiunto di tutti gli interessati possa condurre ad un sistema uniforme e chiaro di programmazione sanitaria su tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario BARETTA, condividendo la valutazione politica generale fatta sia dal Presidente Marini, che del Ministro Lorenzin, segnala che l'applicazione dei criteri relativi ai fabbisogni e costi standard all'anno in corso, così come è stata richiesta, richiede di intervenire con una modifica sulla legislazione vigente.

Il Presidente MARINI concorda con il Sottosegretario Baretta sulla necessità di modifiche normative, sia sull'applicazione che sulla costruzione dei criteri. Tiene a sottolineare peraltro che l'applicazione di tali criteri non deve condurre ad una sorta di graduatoria delle Regioni italiane nella gestione dei servizi, ma consentire piuttosto di esercitare, secondo le migliori pratiche, un efficiente ed efficace governo della spesa. Annuncia che vi è la disponibilità a lavorare in tal senso già nella seduta di giovedì prossimo della Conferenza straordinaria delle Regioni.

Il Ministro LORENZIN ricorda che la norma prevede un periodo di sperimentazione e che è pertanto legittimo pensare a valutazioni e correzioni successive: ritiene pertanto che si possa avviare un ragionamento serio e rigoroso sul punto e dichiara la massima disponibilità in tal senso.

Il Sottosegretario BARETTA ribadisce di non aver sollevato obiezioni di carattere politico,





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ma solo di avere avvertito di un ostacolo normativo, e che occorre pertanto mettere a punto, di comune accordo, le modifiche necessarie.

Il **Ministro DELRIO** manifesta soddisfazione per la decisione odierna, che rappresenta una tappa importante nell'applicazione del federalismo, e che consentirà di portare a termine il lavoro già iniziato sul nuovo Patto della salute.

Anche per il Governo l'individuazione delle regioni di riferimento non deve essere intesa come una graduatoria di merito: i costi standard rappresentano piuttosto dei parametri a cui fare riferimento al fine di assicurare un equilibrio tra qualità dei servizi ed entità della spesa. Assicura infine che le modifiche suggerite verranno prese in considerazione.

Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **DELIBERA** l'individuazione delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Veneto quali Regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
(All. 1)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.2) dell'o.d.g. che reca: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante modifiche all'Accordo del 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1805) avente ad oggetto "Disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Il **Presidente MARINI**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole all'accordo nella versione concordata in sede tecnica.

Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerato che:

- l'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede l'istituzione di una struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC") che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, e demanda ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Trento e di Bolzano la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi;

- il citato articolo 52, comma 27, prevede, altresì, che il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tiene conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

- l'articolo 2-*nonies* del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modifiche nella legge 26 maggio 2004, n. 138, dispone che "il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

- la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, inerente l'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

- l'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 24 luglio 2003 (Rep. Atti n. 1805) avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del predetto articolo 52 della legge n. 289 del 2002;

- l'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 29 luglio 2009 (Rep. Atti n. 106) avente ad oggetto la modifica dell'art. 1, comma 2, del citato accordo Stato Regioni del 24 luglio 2003;

- in particolare l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nel modificare l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, individua nella SISAC la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private e che prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

7



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale e' sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto accordo;

- inoltre il medesimo articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dispone che nel rinnovo degli accordi nazionali, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e al relativo decreto legislativo di attuazione, sono congiuntamente sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

- il regolamento per il funzionamento della Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1° ottobre 2009, (09/065/CR/C7) definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del citato accordo 24 luglio 2003, le modalità operative di funzionamento della SISAC;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 è stata sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani;

Ritenuto, pertanto, di sostituire integralmente l'accordo del 24 luglio 2003 (Rep. Atti n. 1805), come già modificato con accordo 29 luglio 2009 (Rep. Atti n. 106);

SI CONVIENE

Articolo 1
(Delegazione di parte pubblica)

1. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e con le farmacie pubbliche e private è costituita dalla Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata "Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC") di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, composta dai rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designato dai rispettivi Ministri.

2. Le regole per il funzionamento della SISAC sono definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tali regole, in coerenza con il presente Accordo, garantiscono le modalità di partecipazione di tutte le Regioni e Province autonome alla contrattazione collettiva oltre a definire gli aspetti operativi della Struttura e i criteri di nomina, le funzioni, i compiti, le modalità di conferimento dell'incarico e i parametri per la definizione del compenso del coordinatore della stessa. Il coordinatore è indicato tra i rappresentanti regionali di cui al comma 27 dell'articolo 52





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le regole di funzionamento prevedono l'istituzione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori composto da tre componenti effettivi rispettivamente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute. Apposita convenzione fra il Ministero della salute e la SISAC stabilisce le modalità per il trasferimento delle risorse previste dal comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La convenzione stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

Articolo 2
(Sede della delegazione)

1. La delegazione ha sede presso la segreteria della SISAC.

Articolo 3
(Parte sindacale)

1. La parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria individuate in base al criterio, determinato dalle disposizioni vigenti, della consistenza associativa rilevata dalla SISAC.

Articolo 4
(Poteri di indirizzo nei confronti della SISAC)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano il potere di indirizzo nei confronti della SISAC attraverso il comitato di settore del comparto sanità previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla cui disciplina fa rinvio la citata legge n. 289 del 2002.

Articolo 5
(Procedimento di contrattazione collettiva)

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dal comitato di settore del comparto sanità prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale della SISAC. Gli atti di indirizzo sono sottoposti, nei limiti stabiliti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", al Governo che, nei termini fissati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. Nell'ambito della definizione della piattaforma negoziale, a norma dell'art. 4, comma 9-ter della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono congiuntamente sentite, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

giugno 2009, n. 69, la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

3. La SISAC informa costantemente il comitato di settore del comparto sanità e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dalla SISAC, entro dieci giorni, al comitato di settore del comparto sanità per l'acquisizione del parere sul testo e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo la SISAC trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e con il Ministro dell'economia e finanze. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

6. La Corte dei conti delibera nei termini fissati dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte dei conti alla SISAC, al comitato di settore del comparto sanità e al Governo. Se la certificazione è positiva, l'ipotesi di accordo collettivo è oggetto d'intesa nella Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, la SISAC, sentito il comitato di settore del comparto sanità, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dalla SISAC in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

8. Si applicano le previsioni dei commi 7 e 9 dell'articolo 47 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Gli accordi collettivi nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 6

(Interpretazione autentica degli accordi collettivi nazionali)

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione degli accordi collettivi nazionali, la SISAC e le organizzazioni sindacali che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui al precedente articolo 5, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza dell'accordo.

**Articolo 7
(Sostituzioni)**

1. Il presente accordo sostituisce il precedente sancito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 24 luglio 2003 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 289 del 2002, e le successive modificazioni sancite con successivo accordo del 29 luglio 2009.

(All.2)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.3) dell'o.d.g. che reca: "**Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle "Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno"**".

Il **Presidente MARINI**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole all'accordo nella versione concordata in sede tecnica.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

Considerati:

- le indicazioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riportate nella *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding* (World Health Organization, Ginevra 2003) sull'importanza dell'allattamento esclusivo e prolungato al seno quale apportatore di positivi effetti sul benessere fisico, psicologico, sociale per i singoli, a partire dalle madri e dai bambini, le famiglie, la collettività e, di conseguenza, anche per il sistema sanitario;
- il decreto del Ministero della salute 15 aprile 2008, recante "Istituzione del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno" ed il successivo decreto ministeriale integrativo del 25 febbraio 2009;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- che la promozione dell'allattamento materno è considerata una priorità di salute pubblica, come ribadito dal Piano nazionale della prevenzione 2010 - 2012, sul quale questa Conferenza ha sancito intesa in data 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR), che ha individuato una specifica linea di intervento negli aspetti correlati all'allattamento al seno;
- che, nelle citate *Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno*, si afferma che "il latte materno, dato al seno oppure come latte di banca donato da madre o da donatrice è anche, laddove non controindicato, l'alimento più adeguato ai fabbisogni nutrizionali dei neonati prematuri e ricoverati";

SI CONVIENE

1. E' approvato il documento recante "*Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno*" che allegato al presente atto Sub A), ne costituisce parte integrante.
2. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente accordo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(All.3)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.4) dell'o.d.g. che reca: "**Intesa sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013 - 2015**".

Il **Presidente MARINI**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ESPRIME INTESA** ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013 - 2015.
(All.4)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.5) dell'o.d.g. che reca: "**Parere sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le Regioni, per l'anno 2013, dei fondi da destinarsi all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 ("Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi") e dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 ("Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali").

Il Presidente **MARINI**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le Regioni, per l'anno 2013, delle risorse destinate all'attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208.
(All.5)

Il Ministro **DELRIO**, nel salutare e ringraziare per la presenza il Ministro Kienge, pone all'esame il punto n.6) dell'o.d.g. che reca: "**Parere sulla Nota di variazione alla programmazione finanziaria 2013 riguardante la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile**".

Il Presidente **MARINI**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 sulla Nota di variazione relativa alla programmazione finanziaria 2013 riguardante la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, trasmessa, con nota n. 0020880 dell'11 novembre 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.
(All.6)

Il Ministro **DELRIO** pone all'esame il punto n.7) dell'o.d.g. che reca: "**Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario**".

Il Presidente **MARINI**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
(All.7)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.8) dell'o.d.g. che reca: "**Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inerente il riparto del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti**".

Il **Presidente MARINI**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole con la richiesta al Governo, per la prossima annualità, di convocare preliminarmente un tavolo tecnico con le Regioni ai fini di affrontare e risolvere una serie di aspetti interpretativi della norma, di cui all'articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n.84, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inerente al riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. **(All.8)**

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.9) dell'o.d.g. che reca: "**Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione, tra le Regioni a statuto speciale, dei fondi per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale per l'anno 2013, di cui all'art. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)**".

Il **Presidente MARINI** a nome delle Regioni, esprime parere favorevole

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la ripartizione dei fondi 2013 relativi agli interventi di cui all'art. 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza il 18 novembre 2013, di cui in premessa.
(All.9)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.10) dell'o.d.g. che reca: " **Intesa sullo schema di regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013"**."

Il **Presidente MARINI** a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa sull'ultimo testo trasmesso dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che recepisce le modifiche proposte in sede di Comitato agricoltura.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".
(All.10)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.11) dell'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2014.**

Il **Presidente MARINI**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2014.
(All.11)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.12) dell'o.d.g. che reca: **Intesa sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.**

Il **Presidente MARINI**, a nome delle Regioni, esprime avviso favorevole all'intesa nell'ultimo testo trasmesso dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che recepisce le modifiche proposte in sede di Comitato agricoltura.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE INTESA** sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della riconversione e ristrutturazione vigneti".
(All.12)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.13) dell'o.d.g. che reca: "**Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di bando di ricerca finalizzata per l'anno 2013 per i progetti previsti dall'articolo 12bis del decreto legislativo 30 dicembre 2001, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni**".

Il **Presidente Marini**, a nome delle Regioni, esprime parere favorevole all'accordo nella versione concordata in sede tecnica.

Pertanto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

- **SANCISCE ACCORDO** tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

Considerato che:

- con l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 18 aprile 2002 (Repertorio Atti n.1431) si è convenuto, in considerazione delle competenze affidate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni dal novellato Titolo V della Costituzione, di approvare, a partire da tale data, i successivi bandi di ricerca finalizzata con il medesimo strumento dell'Accordo, preliminarmente all'intesa sul programma nazionale di ricerca sanitaria;
- l'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come modificato dal comma 316 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede, tra l'altro, che, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, una quota non inferiore al 10% è destinata ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo 12bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un apposito comitato;
- con il D.M.T. n. 27881 (reg. alla Corte dei conti l'8 maggio 2013, reg. 4, foglio 31) il Ministero dell'economia e delle finanze ha ripartito il fondo della ricerca a favore dei pertinenti capitoli di spesa del Ministero della salute;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- la Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 7 febbraio 2013, ha sancito l'intesa sul "Programma nazionale della ricerca sanitaria (PNRS) 2013-2015" (Rep. atti n. 48/CSR);
- la proposta di bando di ricerca sanitaria in oggetto è stata approvata dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria nella seduta del 10 luglio 2013;
- si ritiene di procedere all'approvazione del bando nelle more della definizione del PNRS 2014-2016, proposto dalla Commissione nazionale della ricerca sanitaria nella seduta del 10 luglio 2013;

SI CONVIENE

1. Per i progetti previsti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, si approva il bando per la ricerca sanitaria finalizzata per l'anno 2013, che, allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

2. Con il bando di cui al comma 1 il Ministero della salute invita tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale alla presentazione di progetti di ricerca clinico-assistenziale e biomedica, prevalentemente traslazionale, relativamente alle nuove strategie diagnostiche, terapeutiche e clinico assistenziali nelle seguenti aree:

- a) dismetabolismo e patologie cardiovascolari;
- b) patologie neurologiche;
- c) oncologia;
- d) infezioni e immunità;
- e) nuove biotecnologie;
- f) sicurezza alimentare e benessere animale;
- g) patologie di origine ambientale, sicurezza negli ambienti di lavoro e patologie occupazionali;
- h) problematiche metodologiche, epidemiologiche, socio-economiche, organizzative e gestionali emergenti di rilevanza sanitaria connesse alle predette tematiche.

3. Il Ministero si impegna a rendere disponibile, per ogni progetto risultato vincente nell'area clinico-assistenziale, il 50% della somma necessaria per il finanziamento. Il restante 50% dovrà essere garantito dalla regione ove il progetto è presentato e opera il ricercatore, secondo procedure, modalità e mezzi di finanziamento, non solo in termini di risorse economiche, stabiliti dalle Regioni stesse.

(All.13)

Il **Ministro DELRIO** pone all'esame il punto n.14) dell'o.d.g. che reca: "**Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica" (Rep. atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010), della designazione in sostituzione di un componente effettivo con competenza sanitaria della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica**".





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il **Presidente Marini**, a nome delle Regioni, designa il Dott. Domenico Mantoan, segretario regionale per la sanità della Regione Veneto, per la sostituzione di cui trattasi. **(Al.14/a)**

Pertanto la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

- **ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE** del dott. Domenico Mantoan quale membro regionale effettivo con competenza sanitaria in seno alla Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica. **(Al.14)**

Il **Ministro DELRIO** nel ringraziare per i contributi offerti, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle ore 16,43.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino

IL PRESIDENTE
Graziano Delrio





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P.1

All.1 REP. ATTI N. 169/CSR del 5 dicembre 2013

P.2

All. 2 REP. ATTI N. 164/CSR del 5 dicembre 2013

P.3

All. 3 REP. ATTI N. 168/CSR del 5 dicembre 2013

P.4

All.4 REP. ATTI N. 172/CSR del 5 dicembre 2013

P.5

All.5 REP. ATTI N. 174/CSR del 5 dicembre 2013

P.6

All.6 REP. ATTI N. 166/CSR del 5 dicembre 2013

P.7

All.7 REP. ATTI N. 177/CSR del 5 dicembre 2013

P.8

All.8 REP. ATTI N. 167/CSR del 5 dicembre 2013

P.9

All.9 REP. ATTI N. 170/CSR del 5 dicembre 2013

P.10

All.10 REP. ATTI N. 176/CSR del 5 dicembre 2013





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

P.11

All.11 REP. ATTI N. 175/CSR del 5 dicembre 2013

P.12

All.12 REP. ATTI N. 165/CSR del 5 dicembre 2013

P.13

All.13 REP. ATTI N. 173/CSR del 5 dicembre 2013

P.14

All.14/a Doc. Reg e Prov. Aut.

All.14 REP. ATTI N. 171/CSR del 5 dicembre 2013

